



COMUNE DI MONTE GIBERTO

Provincia di FERMO

Piazza della Vittoria n. 1 tel 0734630047 fax 0734630452 ccp 15842602 P.I. 00420590440

COMUNE DI MONTEGIBERTO

Provincia di Fermo

Partenza

Prot. n. 0003086 del 29-08-2017

Cat. 1 Classe 7 Fasc. 1



Ordinanza n. 18/2017

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori chiusi, durante lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie dell'8 settembre 2017.

IL SINDACO

Premesso che durante la giornata dell' 8 settembre 2017 si svolgeranno all'interno del centro abitato di questo Comune, i festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, compreso il concerto musicale dei cantanti ALEXIA e FRANCESCO BACCINI;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017;

Vista la comunicazione prot. n. 17100 dell'11.06.2017 assunta al protocollo dell'Ente al n. 2030 in data 12.06.2017, con cui la Prefettura di Fermo –Ufficio Territoriale del Governo, a seguito del drammatico incidente occorso in Piazza San Carlo di Torino ha chiesto di mettere in atto qualsiasi provvedimento al fine di prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato, anche in ragione delle presenze registrate nelle precedenti edizioni, che detto evento richiamerà un notevole afflusso di persone e che la tipologia della manifestazione ed il clima festoso indurranno ad un notevole consumo di bevande;

Tenuto conto che l'aggregazione delle persone è un valore fortemente positivo, ma che tale valore, sulla base dei riscontri esperienziali, risulta spesso compromesso dai fenomeni correlati all'abuso di alcolici ed all'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro su suolo pubblico, con conseguenze penalizzanti per tutti gli altri frequentatori e per la popolazione residente;

Dato atto che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali e pertanto pienamente coerente al dettato delle normative vigenti, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale ed ambientale;

Ritenuto:

- di dover provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti in quanto costituiscono pericolo per la sicurezza delle persone che frequentano i luoghi interessati dalle manifestazioni di cui in premessa;
- che ai suddetti inconvenienti si può porre rimedio esclusivamente vietando durante l'arco dell'intera giornata dell'8.09.2017 fino alle ore 05:00 del 09.09.2017, l'introduzione nell'area delle manifestazioni, e cioè in tutto il centro abitato di questo Comune, da parte di chi vi accede, bottiglie e/o recipienti vari di vetro, lattine e contenitori chiusi (ad esempio bottiglie di plastica e contenitori in tetrapak);

- che occorre contemperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;

Visto il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, n. 773 con particolare riferimento all'art. 9;

Visto l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al sindaco, quale Ufficiale di governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

Attesa, quindi, la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,

O R D I N A

Nell'area direttamente interessata alle manifestazioni e cioè in tutto il centro abitato di questo Comune **durante l'intero arco della giornata dell' 8 settembre fino alle ore 05:00 del giorno 9 settembre 2017 è vietato:**

- 1. la vendita per asporto di ogni genere di bevande e alimenti di qualsiasi tipo in recipienti vari di vetro, lattine e contenitori chiusi (ad esempio bottiglie di plastica e contenitori in tetrapak), da parte delle seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea:**
 - **attività di somministrazione di alimenti e bevande nella modalità di vendita di asporto,**
 - **esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante,**
 - **attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;**
 - **operatori del commercio su area pubblica;**
 - **altre attività che vendono, in base ad atto abilitativo di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante;**
- 2. il consumo delle suddette bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro, in lattine o in plastica, al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.**
- 3. di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in recipienti di vetro o in lattine.**

L'inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza:

- a. venga pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune,
- b. venga trasmessa all'Ufficio della Polizia Locale,
- c. venga trasmessa al sig. Prefetto di Fermo,

- d. venga trasmessa al comandante la Stazione Carabinieri di Petritoli,
- e. venga notificata al Presidente del Comitato Festeggiamenti "Maria SS. Delle Grazie" sig. Maranesi Luigi.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Che la presente ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del giorno 08.09.2017 fino alle ore 05:00 del giorno 09.09.2017 e decadrà di diritto al venir meno delle ragioni che ne hanno resa opportuna l'adozione.

Il personale della Polizia Locale e le altre forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Civica Residenza li 29.08.2017.

IL SINDACO
(Giovanni Palmucci)



